



### **Doppia contribuzione socio di Srl e amministratore**

*a cura di Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo Inps Docente in “Prassi previdenziale” all’Università Cattolica\**

*La questione se il socio di una Srl, che sia anche amministratore, debba iscriversi ad una sola gestione, o a due gestioni previdenziali – secondo regole che illustriamo più avanti - è stata una delle più dibattute nella storia della giurisprudenza, ma finalmente ha trovato la sua definitiva sistemazione. In questo articolo diamo conto dei termini essenziali della contesa e dei passi attraverso i quali i giudici ed il legislatore siano pervenuti alla definitiva, ma difforme interpretazione della norma. A questo scopo ci lasciamo guidare dalla [sentenza n.17076/2011 della Corte di Cassazione](#) a sezioni unite.*

#### **La duplice interpretazione del comma 208**

La norma in questione è il co.208 dell’art.1 della L. n.662/96, che per brevità indicheremo come co.208:

*Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.*

A fronte di più attività autonome si prevede che ci sia l’iscrizione ad una sola gestione, quella prevalente. Il dubbio interpretativo riguarda le attività alla quali si applica il criterio di prevalenza. Se l’area di queste attività è interpretata in senso ampio, essa comprende tanto l’attività di amministratore quanto le attività produttive, anche miste – di commerciante, artigiano, coltivatore diretto - svolte dal socio: in questo caso l’iscrizione va fatta o alla gestione separata o ad una tra la gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Se invece la norma si interpreta nel senso che l’area di applicazione del criterio di prevalenza è ristretta a quella produttiva, allora l’iscrizione va fatta alla sola gestione commercianti o artigiani o coltivatori diretti, relativa all’attività prevalente e in ogni caso alla gestione separata per quanto riguarda l’attività di amministratore.

Rileviamo che il co.208, in ragione dei persistenti contrasti circa la sua applicazione, è stata oggetto di due interpretazioni che vertono in definitiva sul diverso modo di definire l’area di applicazione delle diverse attività svolte, così come appena illustrato, in senso ampio che porta alla iscrizione unica, ovvero in senso restrittivo, che porta alla duplice iscrizione.

**1. La prima interpretazione** – in senso ampio- è illustrata nella sentenza della Cassazione a sezioni unite n.3240 del 12 febbraio 2010, che ha composto i contrasti

\* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica

giurisprudenziali emersi fino a quel momento; nel principio di diritto viene enunciato che *“La regola (del co.208) si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico”*.

**2.** Vi è poi una **interpretazione autentica** – in senso restrittivo - ad opera del legislatore secondo il quale il co.208 *“si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps”* (art.12, co.11, D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122 del 31 maggio 2010).

È utile sottolineare- per meglio seguire il caso della sentenza 1076/2011 - che la sentenza 3240 è del febbraio 2010 e la norma di interpretazione autentica è del maggio dello stesso anno.

### La sentenza n.17076/11

#### ⇒ Gli antefatti

Il caso è quello di una **Srl che gestisce un’attività alberghiera con la partecipazione di 4 tra soci e parenti stretti dei soci**, i quali svolgevano attività di amministratori e di conduzione dell’albergo. I soci sono iscritti alla gestione separata per la loro attività di amministrazione, ma non anche alla gestione commercianti. L’agente di riscossione incaricato dall’Inps notifica loro in tempi diversi una cartella esattoriale per il pagamento dei contributi previdenziali non versati alla Gestione Commercianti. I quattro soggetti coinvolti nel nostro caso ricorrono dapprima in Tribunale (siamo nel maggio del 2005) e successivamente dinnanzi alla Corte di Appello sostenendo la tesi di essere obbligati alla sola iscrizione per la loro attività di amministratori, che prevale su quella commerciale. La Corte di Appello rigetta il ricorso nell’anno 2007, ed i nostri protagonisti fanno seguire un ricorso in Cassazione. Ed è a questo punto, nell’attesa che la Cassazione si esprima sul ricorso, che intervengono i due provvedimenti di interpretazione del co.208 e cioè la sentenza a sezioni unite della Cassazione n.3240 febbraio 2010 e, alcuni mesi dopo, la norma di interpretazione autentica dell’art.12 co.11 D.L. n.122 maggio 2010. Per questa ragione la Corte di Appello, nell’ottobre del 2010, con apposita ordinanza rimette il ricorso al Primo Presidente affinché lo assegni alle sezioni unite della Cassazione.

#### ⇒ Un caso insolito

L’assegnazione della causa alla Cassazione a sezioni unite è avvenuto in base ad un caso molto specifico previsto dall’art.374 del c.p.c., il quale precisa che *“il Primo Presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di massima di particolare importanza”*. Ciò che impone, nel caso prospettato dinnanzi alla Corte di Cassazione, di risolvere una importante questione di massima è che, in pendenza di giudizio, sono intervenute due interpretazioni della stessa disposizione del co.208 che sono contrastanti fra di loro. In particolare – ed è questa la questione di massima - **la Corte è chiamata ora a valutare se la norma dell’art.12 citata possa davvero essere legittimamente considerata una interpretazione autentica, e quindi con valore retroattivo, del co.208 e non invece una nuova disposizione che si applica soltanto ai casi futuri**. In pratica la Cassazione è chiamata a fornire un giudizio di legittimità costituzionale ad una disposizione che contiene una interpretazione autentica, quindi retroattiva, di una norma esistente. A questo scopo il

compito della Corte è di dimostrare che la norma retroattiva non lede il principio del giusto processo.

#### ⇒ *Il giusto processo*

Una norma retroattiva ha il potere di cambiare le regole del gioco di un processo, in quanto una delle due parti si trova a vedersi applicare delle regole sfavorevoli. L'applicazione di disposizioni legittime è una delle regole del giusto processo, un principio affermato nell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La Corte di Strasburgo, chiamata a giudicare in concreto circa la violazione del citato art.6, ha più volte osservato che le regole del giusto processo risultano effettivamente violate quando l'introduzione di una nuova norma con efficacia retroattiva risponde a ragioni puramente finanziarie. La Corte ha deciso ripetutamente che, benché al legislatore non sia impedito di regolare (tramite disposizioni retroattive) nuovi diritti derivanti dalle leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di un processo equanime racchiusa nell'art.6 CEDU precludono, tranne quando vi siano stringenti ragioni d'interesse pubblico, che il legislatore possa interferire nelle regole della giustizia per influenzare l'esito della controversia. È ben possibile, commenta la Corte a sezioni unite, che una norma di interpretazione possa essere illegittima. Ma, afferma la Corte, la disposizione in esame, l'art.12 co.11 del D.L. n.78/2010, "è una vera e propria norma di interpretazione autentica, perché rappresenta una delle plausibili interpretazioni cui la norma poteva dare adito e dunque va escluso il conflitto di questa norma con il principio di giusta causa dell'art.6 CEDU."

#### ⇒ *Le argomentazioni della sentenza*

Il co.218, la disposizione interpretata, poteva, ad avviso della Corte, essere oggetto di più possibili interpretazioni e l'art.12 co.11 citato rappresenta effettivamente una delle plausibili interpretazioni che si possono trarre dalla disposizione e dunque ne va sancita la legittimità costituzionale. L'argomentazione della Corte è che la sentenza n.3240/2010 ha fornito una interpretazione letterale del co.208, che sostiene che il socio amministratore di Srl debba essere iscritto o alla Gestione Commercianti o alla Gestione Separata e ciò perché il tenore letterale del co.208 non lascia spazio a dubbi «*Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente*».

Infatti **i soggetti di cui ai commi precedenti comprendono anche i soci amministratori di Srl, i quali sono lavoratori autonomi e sono iscritti alla Gestione separata che è anch'essa una forma di assicurazione obbligatoria.** Quindi hanno tutti i requisiti per essere ricompresi nell'area lavorativa alla quale si applica il criterio dell'iscrizione unica in base all'attività prevalente, che ben può essere quella di amministratore. Ora questa interpretazione letterale, argomenta la sentenza in esame, non impedisce di attribuire alla norma del co.208 un significato diverso, sulla scorta dell'obiettivo di semplificare la determinazione della gestione unica previdenziale in base al criterio dell'attività prevalente. E l'attività prevalente presuppone una o più attività non prevalenti che alla fine compongono una sola attività mista che è tipica del commerciante-artigiano o del commerciante-coltivatore diretto, mentre "al contrario risulta meno frequente e meno ovvia la commistione tra attività commerciale ed attività autonoma professionale, quale quella di consulenza o di collaborazione autonoma". D'altra parte la tesi che il socio amministratore di Srl debba essere iscritto tanto ad una

tra la Gestione Commercianti, Artigiani o Coltivatori diretti e alla Gestione Separata è un indirizzo giurisprudenziale abbastanza diffuso ed è una ulteriore conferma che l'idea della doppia iscrizione è ragionevole e plausibile. A questo punto, è opportuno precisare, in presenza di una norma di legge – l'art.12 co.11 del D.L. n.78/2011- che in sostanza cancella e riscrive il co.208- che il compito dei giudici non è più quello di stabilire quale delle due disposizioni debba essere accolta, ma di valutare se la riscrittura attraverso la nuova norma di interpretazione, il citato art.12 co.11, sia o no legittima.

Corre l'obbligo di rilevare che un ulteriore, successivo esame di costituzionalità dell'art.12 co.11 D.L. n.78/2012 è stato fatto dalla Corte costituzionale con la sentenza 15/2012, in seguito ad un ricorso di un lavoratore dinanzi alla Corte di Appello di Genova. Questa Corte – essendo già in vigore il citato art.12 co.11 - ha ritenuto non infondata la previsione che detta disposizione di interpretazione autentica potesse essere in contrasto con l'art.6 CEDU, in relazione alla garanzia del giusto processo ed ha investito dell'indagine la Corte costituzionale, la quale, così come la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n.17076 in commento, ha deciso per la legittimità costituzionale della norma.

### La pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la [Sentenza n.15/2012](#), ha, infatti, contribuito a chiudere definitivamente la diatriba riguardo la doppia imposizione contributiva. Infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma contenuta nel D.L. n.78/2010 (art.12, co.11) relativa all'interpretazione autentica dell'art.1, co.208 della L. n.662/96, non può ritenersi costituzionalmente illegittima (nel confronto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione).

Come sopra evidenziato, ai sensi dell'art.12, co.11, del D.L. n.78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, l'art.1, co.208 della L. n.662 del 23 dicembre 1996 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art.1, co.208, L. n.662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione previdenziale di cui all'art.2, co.26, della legge, n.335 datata 8 agosto 1995. Sulla questione, però, restava, tuttavia, da chiarire la non irrilevante questione della retroattività dell' art.12, co.11, D.L. n.78 del 31 maggio 2010 per la quale la Corte di Appello di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale. Ad avviso della Corte d'appello, il legislatore nazionale, con il censurato art.12, co.11, avrebbe emanato una norma dichiaratamente interpretativa in presenza di un notevole contrasto e dell'intervento risolutivo, sfavorevole all'Inps, delle sezioni unite della Corte di Cassazione, con ciò violando il principio della «parità delle armi» tra le parti processuali. In particolare, nel caso di specie, non sarebbero ravvisabili né i «superiori motivi di interesse generale», essendo il fine legislativo quello di aumentare il gettito contributivo dell'Inps, né l'esigenza di chiarire un'oggettiva ambiguità della norma, dal momento che le sezioni unite, con la sentenza n.3240 del 2010, avevano già ritenuto “che non è ravvisabile alcun riferimento né letterale, né logico, né sistematico, che valga a circoscrivere il principio della "prevalenza" e quindi dell'unica iscrizione, esclusivamente alle attività miste di artigiano e commerciante”. Per la Corte Costituzionale non è risultata fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art.12, co.11, del D.L. n.78/2010, sollevata dalla Corte d'appello. La Consulta ha ricordato come pur costituendo un valore fondamentale di civiltà giuridica, il divieto di retroattività della legge non gode della tutela privilegiata (di cui all'art.25 Cost.). Pertanto, il legislatore può emanare

disposizioni con effetto retroattivo, anche attraverso l'utilizzo dell'interpretazione autentica, purché la retroattività trovi idonea giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale". La norma di interpretazione autentica, inoltre, evita l'illegittimità costituzionale se si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. In tal modo la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del Legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. La Corte, infatti, rileva che la ragionevolezza dell'intervento interpretativo da parte del Legislatore, finalizzato a garantire la certezza applicativa del sistema, sta proprio nel contrasto emerso in giurisprudenza sull'interpretazione dell'art.1, co.208, della L. n.662/96, che era divenuto fonte di dubbi ermeneutici con conseguente incremento del contenzioso.

### **Prestazione abituale e prevalente**

Sul piano pratico – **nel caso di socio amministratore di Srl** - scatta sempre l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e, normalmente, anche di iscrizione alla Gestione Commercianti (od altra gestione obbligatoria), ammesso che il socio presti una attività lavorativa abituale e prevalente.

In proposito risultano convincenti le osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Genova n.445/2009. **Abituale si riferisce ad un comportamento stabile, ripetitivo e sistematico in contrapposizione ad occasionale.**



Quindi **nessuna importanza ha il parametro della durata**, in quanto affinché una attività sia abituale è sufficiente che sia anche di poche ore o sia ristretta ad una certa stagione dell'anno. **Viceversa una prestazione anche di lunga durata, ma prestata occasionalmente, non assume il carattere della stabilità.**

Vale la pena ricordare che la sentenza della Cassazione n.5360 del 4 aprile 2012 ha ribadito che, **qualora i soci amministratori di una srl svolgano nell'azienda un'attività operativa in modo prevalente rispetto a quella amministrativa, scatta per loro l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'Inps.**

I giudici hanno spiegato che ai fini della "prevalenza operativa" del lavoro svolto in azienda dal socio-amministratore non rilevano solo le "mansioni prettamente pratiche" ma anche quelle organizzative: nel caso esaminato i giudici di legittimità hanno argomentato che si considerano operative anche le attività organizzative e gestionali dell'azienda che ingeriscono direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo.

Ha ribadito la Corte di Cassazione, in conclusione, che la carica di amministratore sia meno importante e quindi non prevalente rispetto all'attività operativa svolta dall'amministratore nell'impresa. Nel caso di specie trattandosi di una società che svolgeva attività commerciale, è stato provato che l'amministratore, si occupava direttamente della gestione aziendale della impresa commerciale, trattando direttamente gli acquisti e le vendite degli immobili, l'organizzazione dei dipendenti, ecc.. Insomma l'amministrazione formale gestiva in maniera diretta tutti gli affari della società, e di conseguenza tale circostanza comportava, ai sensi dell'art.1 co.208 della L. n.662/96 l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti Inps (dello stesso tenore la sentenza n.11166/2012).

In tal senso ritorna utile richiamare le sentenze del 2004 del Tribunale di Ravenna<sup>9</sup> con le quali è stato precisato che l'attività di amministratore è concettualmente distinta da quella di semplice attività lavorativa, inerendo la prima (attività di amministrazione) ad una relazione di immedesimazione organica (e comportando così una partecipazione ad una attività di gestione, oltre che l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza rivolta sia all'esecuzione del contratto sociale sia al funzionamento dell'organismo sociale) ed essendo invece la seconda (semplice attività lavorativa) rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo.

Infine, per quanto concerne **il significato di prevalenza, si deve intendere il rapporto tra quella di socio lavoratore ed altre contestuali attività lavorative che comportino un obbligo assicurativo.** Questo insieme di attività però deve considerarsi ben circoscritto, ed è proprio a questo punto che viene in soccorso l'interpretazione autentica inserendo nello stesso l'attività commerciale, quella artigiana e quella dei coltivatori diretti. La valutazione della prevalenza, una volta individuati quindi i soggetti del rapporto da individuare, deve riferirsi al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività. Non va, tuttavia, dimenticato che, laddove il socio sia anche contestualmente un lavoratore dipendente a tempo pieno presso una azienda (ad esempio svolgendo una attività dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno), sarà quest'ultima l'attività considerata prevalente rispetto a quelle di natura autonoma (artigiani e commercianti e agricola) e pertanto il socio sarà iscritto sia all'assicurazione generale obbligatoria, Fondo pensione lavoratori dipendenti sia alla Gestione separata se percepisce compensi in qualità di amministratore.

---

<sup>9</sup> Tribunale di Ravenna, sentenze n.178 e 179 del 29 giugno 2004.